REGOLAMENTO (CEE) N. 1131/84 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo stirene (stirolo) della sottovoce 29.01 D II della tariffa doganale comune, originario dell'Argentina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per lo stirene (stirolo) della sottovoce 29.01 D II della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 1 363 700 ECU ; che in data 19 aprile 1984 le importazioni del suddetto prodotto nella Comunità, originario dell'Argentina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per il prodotto in questione nei confronti dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 29 aprile 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità del seguente prodotto, originario dell'Argentina :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.01 D II (codice Nimexe 29.01-71)	Stirene (stirolo)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.